



**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA**

**ALLEGATO A)**

**DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICEF**

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso agli assegni di studio e alle facilitazioni di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola n. 5/06 e relativo regolamento di attuazione (DPP 5 novembre 2007, n. 24-104/Leg, articoli 7 e 9).

Per quanto non indicato si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 i data 29.08.2025 "Disposizioni per l'attuazione della Domanda unica per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia (anno scolastico 2024-2025)".

**1. Chi può essere il richiedente ed il beneficiario dell'intervento**

Il beneficiario dell'assegno di studio e della facilitazione di viaggio è lo studente in possesso dei requisiti stabiliti con il presente provvedimento.

Il richiedente l'assegno di studio è il genitore, anche adottivo o affidatario, del beneficiario o la persona che esercita la potestà dei genitori, se il beneficiario è minorenne; il richiedente è il beneficiario stesso, se maggiorenne.

Il soggetto in riferimento al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare è il beneficiario stesso.

**2. Redditi e patrimoni da dichiarare e calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare**

Per quanto riguarda le domande per l'anno scolastico 2025-2026, per la valutazione della situazione economica vengono valutati i dati della dichiarazione ICEF 2025 (reddito e patrimonio anno 2024).

**L'indicatore della situazione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 di data 29 agosto 2025 e dei parametri fissati da queste disposizioni.**

**3. Limiti ICEF per l'accesso ai benefici**

Sono ammessi all'assegno di studio – e alla facilitazione di viaggio in Fascia 1 secondo i parametri stabiliti nell'allegato D) – gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,40 (ICEF\_sup). A tal fine verrà considerato l'Indicatore Famiglia ICEF risultante dalla banca dati ICEF.

Se l'indicatore della condizione economica ICEF è maggiore del valore ICEF\_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un Indicatore Famiglia maggiore di ICEF<sub>sup</sub> non sono ammessi all'assegno di studio; per quanto riguarda le facilitazioni di viaggio, possono essere ammessi a dette facilitazioni in Fascia 2 secondo i parametri stabiliti nell'allegato D).

Ai fini dell'ammissione all'assegno di studio e alle facilitazioni di viaggio i minori in affido presso strutture di accoglienza beneficiano di una condizione economica stabilita d'ufficio, alla quale corrisponde un indicatore ICEF pari a 0,00.

#### **4. Calcolo dell'assegno di studio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.**

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati nell'allegato B).

In base al valore ICEF dell'Indicatore Famiglia è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'indicatore della condizione economica ICEF è compreso tra 0,00 e 0,17 (ICEF<sub>inf</sub>).

Per valori dell'Indicatore Famiglia compresi tra 0,17 (ICEF<sub>inf</sub>) e 0,40 (ICEF<sub>sup</sub>) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF<sub>sup</sub>. Se l'Indicatore ICEF Famiglia è maggiore del valore ICEF<sub>sup</sub> la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'Indicatore ICEF Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione stabilita nell'allegato A).

$$PUNTEGGIO = PUNTEGGIO\ ICEF + PUNTEGGIO\ MERITO$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

$$SPESA\ RICONOSCIUTA = MAX(0; SPESA - 50)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.000,00 euro, calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

$$ASSEGNO = MIN(SPESA\ RICONOSCIUTA * PUNTEGGIO / 100 ; 4.000,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

#### **5. Calcolo della facilitazione di viaggio di cui all'articolo 72 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5**

Le misure del beneficio sono stabilite con le seguenti modalità:

- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,40 (ICEF<sub>sup</sub>), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 1, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 10 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari all'80% della spesa sostenuta;
- se lo studente appartiene ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica superiore a 0,40 (ICEF<sub>sup</sub>), la facilitazione di viaggio è calcolata in Fascia 2, applicando, nel caso di trasporto con mezzo proprio il rimborso chilometrico pari a 5 centesimi, nel caso di trasporto a mezzo vettore il rimborso pari al 40% della spesa sostenuta.

- la facilitazione di viaggio è comunque calcolata in Fascia 2 se non è presentato il documento di valutazione della condizione economica familiare ICEF.

Il beneficio è concesso fino all'importo massimo di euro 400,00 per un figlio e di euro 700,00 per due o più figli.

#### **6. Utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio**

Si stabilisce che qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio e delle facilitazioni di viaggio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti siano proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide, ferma restando la possibilità di non erogare contributi in mancanza dei fondi necessari.

#### **7. Rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF**

A chiusura della graduatoria definitiva, il calcolo dell'assegno è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione sostitutiva ICEF collegata a una domanda di assegno di studio o contenuti nella domanda stessa, non sono effettuati rimborsi per variazioni in aumento dell'assegno; sarà invece operata la riduzione dell'importo dell'assegno per variazioni in diminuzione dello stesso.